

Verbale di Accordo

Roma,

tra

SOGIN S.p.A., rappresentata da

e

le rappresentanze sindacali aziendali:

FILCTEM-CGIL, rappresentata dai Sigg.:

FLAEI-CISL, rappresentata dai Sigg.:

UILCEM-UIL, rappresentata dai Sigg.:

Premesso che:

- Sogin è un esercente di impianti nucleari con compiti operativi che comportano la necessità di gestire installazioni, materiali, tecnologie e informazioni la cui perdita di controllo può comportare gravi danni sanitari e ambientali;
- Sogin, quale esercente di impianti nucleari, è sottoposto alla normativa internazionale, europea e nazionale sulla nuclear safety, alla normativa sulla tutela della pubblica sicurezza e alla normativa sulla tutela della sicurezza nazionale;
- In particolare, le norme di sicurezza, di maggior rilievo sono appresso ricordate:
- DPCM 6 novembre 2015 n.5
- Direttive PCM-ANS nn. 1/2006, 3/2006, 4/2006, 5/2006, 6/2006
- Legge 3 agosto 2007 n. 124
- DPCM 12 giugno 2009 n. 7.

Considerato, inoltre, che:

- Con Ordinanza n° 3 del 3 aprile 2003 “Piano delle misure preliminari di adeguamento della protezione fisica ed attività finalizzate alla progressiva riduzione del livello di rischio delle centrali e degli impianti nucleari” (OPCM 3267 del 7 marzo 2003) il Commissario Governativo ha prescritto speciali misure di sicurezza per la Sede centrale della Sogin, con specifico riferimento alla “modifica dell’attuale sistema di videosorveglianza ed integrazione con un sistema di videoregistrazione”, allo scopo di presidiare le informazioni soggette alla tutela amministrativa del segreto di Stato e quelle classificate;
- Tale Ordinanza, ancorché emessa per la precedente Sede Centrale, mantiene la sua efficacia anche per l’attuale Sede Centrale di via Marsala;
- I sistemi installati sono diretti esclusivamente a garantire la sicurezza delle Informazioni Classificate, la sicurezza dei lavoratori e la salvaguardia del patrimonio aziendale, nel pieno rispetto della Legge 20 maggio 1970 n. 300 il cui art. 4, come riformato dall’art.23, comma 1, del Decreto Legislativo n.151/2015,,” il quale cita al comma 1) *“Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali”;*

- I sistemi non hanno alcuna finalità di controllo dell'attività dei lavoratori e soddisfano i requisiti richiesti dalla normativa dettata in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e protezione dei dati acquisiti;
- La durata massima di registrazione è di sette giorni e la distruzione avviene automaticamente attraverso la sovrascrittura delle nuove registrazioni;
- Le informazioni contenute all'interno delle planimetrie "*As Built*" sono classificate a livello "Riservato" ed in alcuni casi a livello "Riservatissimo" il cui accesso è regolamentato secondo gli art. 22, 23 del DPCM 6 novembre 2015 n.5.
- L'accesso alle registrazioni è consentito esclusivamente al personale abilitato incaricato alla gestione del sistema, ed al Funzionario alla Sicurezza di Sogin previo autorizzazione specifica da parte del Legale Rappresentante SOGIN;
- Le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente accordo sono competenti anche ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 300/70 come riformato dall'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 151/2015, per effetto dell'art. 38, comma 9, Ccnl 23 aprile 1996, così come richiamato dall'Accordo di Armonizzazione del 7 agosto 2002.

La stipula del presente accordo soddisfa le previsioni di Legge contenute nell'articolo 4 Legge 20 maggio 1970, n. 300 come riformato dall'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 151/2015.

Letto, confermato e sottoscritto